

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che attua l'azione comune 1999/34/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Mozambico

(1999/845/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 1999/34/PESC, del 17 dicembre 1998, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, in connessione con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) l'accumulazione e la diffusione eccessive e incontrollate di armi portatili e di armi leggere costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono le prospettive di sviluppo sostenibile; questa situazione è particolarmente acuta in Mozambico;
- (2) nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'azione comune 1999/34/PESC, l'Unione europea intende attivarsi nelle pertinenti sedi internazionali e in un contesto regionale allo scopo di promuovere misure atte a creare un clima di fiducia e incentivi alla consegna volontaria di armi portatili in eccedenza o detenute illecitamente, nonché l'attuazione di efficaci controlli nazionali, ad esempio tramite efficienti dispositivi alle frontiere e alle dogane, la cooperazione regionale e internazionale e un più intenso scambio di informazioni; la presente decisione è diretta ad attuare l'azione comune 1999/34/PESC;
- (3) un contributo finanziario al servizio di polizia sudafricana (SAPS) consegnerà l'obiettivo di individuare i depositi clandestini di armi, raccogliere e distruggere le armi detenute illegalmente e rendere più sicure le frontiere con il Sudafrica;
- (4) l'Unione europea intende pertanto fornire un sostegno finanziario e in base al titolo II dell'azione comune 1999/34/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'Unione europea contribuisce all'individuazione, alla raccolta e alla distruzione di armi in Mozambico attraverso operazioni congiunte transfrontaliere della polizia sudafricana e della polizia mozambicana (operazione «Rachel»).
2. A tale scopo l'Unione europea:
 - a) fornisce sostegno al servizio di polizia sudafricana, quale organismo esecutivo, per la messa a punto del supporto aereo, per l'acquisto di carburante, esplosivi, accessori,

pacchi di provviste e per la corresponsione delle indennità giornaliere;

- b) assegna tali fondi ad un commissario divisionario del SAPS.

Articolo 2

Le missioni degli Stati membri dell'Unione europea e la delegazione della Commissione controllano, come opportuno, le operazioni congiunte transfrontaliere effettuate nel contesto della presente decisione.

Articolo 3

1. L'importo finanziario di riferimento per gli obiettivi specificati all'articolo 1 è di 200 000 EUR.

2. Il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare la sua azione verso la realizzazione degli obiettivi e delle priorità della presente azione comune se del caso con pertinenti misure comunitarie.

Articolo 4

La Presidenza, assistita dal Segretario Generale/Alto Rappresentante della PESC tiene al corrente il Consiglio delle relazioni fornite regolarmente dalla SAPS.

Articolo 5

La presente decisione prende effetto il giorno della sua adozione.

Essa scade il 18 dicembre 2000.

Articolo 6

La presente decisione è sottoposta a revisione sei mesi dopo la data della sua adozione.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 1.